

# Carta di qualificazione dei conducenti: le regole di tale obbligo contenute in due nuovi DM

---

5 Novembre 2010

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4/11/2010 due distinti provvedimenti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti (il DM 22 ottobre 2010 e il Decreto dirigenziale 22 ottobre 2010) che ridefiniscono la disciplina in materia di carta di qualificazione del conducente in particolare per quanto riguarda rilascio, rinnovo, gestione dei punti e corsi di formazione.

Con l'entrata in vigore dei provvedimenti cessano di avere efficacia il DM 7/2/2007 nonché il decreto dirigenziale 7/2/2007.

Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni si richiama l'attenzione sui seguenti articoli.

Con l'articolo 1 del DM si ribadisce che **dal 10 settembre 2009** per chi effettua attività di trasporto merci (con patente di guida C o C+E) è richiesto il possesso della carta di qualificazione (di cui al D.Lgs. n. 286/2005) che ha progressivamente sostituito il CAP (certificato di abilitazione professionale) e che differentemente da questo richiede per il suo ottenimento una qualificazione sia iniziale sia periodica più il superamento di apposito esame.

**La carta di qualificazione (CQC) non sostituisce la patente di guida** e l'eventuale decurtazione dei punti attuata a seguito delle violazioni al Codice della Strada verrà applicata sulla CQC (ovviamente quando il titolare si trovi alla guida del mezzo per cui essa è prescritta).

Tutti coloro che alla data del 9 settembre 2009 erano in possesso della patente di guida C o C+E potranno richiedere al massimo entro il 9 settembre 2014 la CQC senza obbligo di frequenza al corso di formazione iniziale, ma semplicemente presentando idonea documentazione agli uffici della motorizzazione.

Si segnala, tuttavia, che l'articolo 3 comma 3 del DM 22/10/2010 ha fissato proprio al 9 settembre 2014 il termine convenzionale di scadenza di tutte le CQC emesse tramite documentazione (anche di quelle che se richieste saranno rilasciate fino a tale data). I titolari in tal caso dovranno procedere al rinnovo della stessa previa frequenza al corso di aggiornamento professionale.

Il Decreto dirigenziale 22/10/2010 contiene, infine, disposizioni riguardanti la gestione del punteggio attribuito alla carta di qualificazione cui, come precisa l'articolo 1, si applica, infatti, la disciplina prevista dall'articolo 126-bis del Codice della Strada.

*In Allegato:*

**DM 22 ottobre 2010**

## ***Decreto dirigenziale 22 ottobre 2010***

35-Decreto Dirigenziale 22-10-2010.pdf [Apri](#)

35-DM 22-10-2010.pdf [Apri](#)

35-Decreto Dirigenziale All1.pdf [Apri](#)

35-Decreto Dirigenziale All1pag2.pdf [Apri](#)

35-Decreto Dirigenziale All3.pdf [Apri](#)

35-Decreto Dirigenziale All2pag2.pdf [Apri](#)

35-Decreto Dirigenziale All2.pdf [Apri](#)